

Italiane". Questo rapporto fornirà i dati - cartacei e su floppy disk - delle prestazioni "città per città" e nazionali. Il rapporto certificherà le prestazioni entro lo standard ed i giorni medi di recapito sia a livello "città per città" dei capoluoghi, sia a livello nazionale.

Tutta la documentazione relativa alle misurazioni sarà tenuta a disposizione dell'Ente "Poste Italiane" per almeno un anno dal rilevamento.

ART. 11 - Il primo rapporto mensile sarà inviato entro il 30 agosto 1996, il primo rapporto trimestrale sarà inviato entro il 30 ottobre 1996, il primo rapporto semestrale certificato sarà inviato entro il 28 febbraio 1997.

ART. 12 - Entro dieci giorni dalla data di stipula del presente atto saranno indicati a IPC Unipost i nominativi dei due funzionari responsabili, per l'Ente "Poste Italiane", rispettivamente della parte contrattuale e della parte operativa. I funzionari parteciperanno ai lavori dei due comitati che saranno costituiti da IPC Unipost e dei quali faranno parte anche funzionari della Price Waterhouse.

ART. 13 - La validità del presente contratto è fis-

sata in un anno dalla data della sottoscrizione e, in mancanza di disdetta data da una delle due parti almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, si considererà prorogato per uguale periodo fino, ad un massimo di anni tre.

Nel caso che alla scadenza del terzo anno il contratto dovesse essere rinnovato, il canone da corrispondere è quello della sola misurazione e certificazione del servizio.

ART. 14 - Il compenso annuo da corrispondere a IPC Unipost per le prestazioni relative alla misurazione e certificazione del servizio di cui agli artt. 6 e seguenti del presente atto resta fissato in L. 3.142.755.133 (tremiliardicentoquarantadue milioni settecentocinquantaquinemilacentotrentatre), pari a Franchi Belgi 59.263.860 e a Dollari USA 1.975.462, in base ai tassi di cambio di 53 lire per 1 BEF ed a 30 BEF per 1 US\$.

Il compenso pattuito è invariabile per il primo anno. Per ciascuno degli anni successivi varierà, in più o in meno, in relazione all'andamento del mercato dei cambi presso la Borsa di Milano alla data del primo giorno feriale di decorrenza del nuovo periodo contrattuale.

ART. 15 - Restano a carico dell'Ente "Poste Italia-

ne" le spese relative all'affrancatura degli invii postali, sia per le lettere campione, sia per tutta la corrispondenza attinente all'indagine, quali le spese di spedizione dei pieghi di lettere ai collaboratori e viceversa. L'Ente "Poste Italiane" invierà trimestralmente i francobolli necessari per la spedizione a IPC Unipost entro 15 giorni dalla richiesta.

Saranno a carico dell'Ente "Poste Italiane" anche le spese per la corrispondenza generata da questo contratto destinata alla sede designata in Italia da IPC Unipost.

L'Ente "Poste Italiane" rimborserà le spese di francatura meccanica su presentazione di fattura.

ART. 16 - Il pagamento dei compensi previsti dal presente contratto avverrà nei seguenti tempi e modalità:

il pagamento del compenso pattuito all'art. 3 per la realizzazione del sistema di monitoraggio e del relativo software avverrà per un terzo alla firma del presente atto e per il residuo al completamento del sistema, su presentazione di fatture da parte di IPC Unipost;

il pagamento del compenso pattuito all'art. 14 per

la effettuazione del monitoraggio avverrà con cadenza trimestrale posticipata su presentazione di fatture - in franchi belgi - da parte di IPC Unipost.

Tutti i pagamenti di cui al presente atto saranno effettuati sulla base di fatture emesse dalla IPC Unipost in triplice copia, così intestate: "Poste Italiane - Ente Pubblico Economico - Area Amministrazione e Finanza - Viale Europa n. 190 - 00144 Roma, ed inviate all'Ente Poste Italiane - Area Amministrazione e Finanza - Ufficio Fornitori, al medesimo indirizzo, corredate dalle attestazioni di regolare prestato servizio, rilasciate dall'Area Pianificazione Strategica Marketing e Qualità.

Sulle fatture dovrà essere indicato anche il numero di repertorio del presente contratto e il capitolo di spesa (354.01) e l'esenzione I.V.A. ai sensi della clausola 21.7 par. 3.7 del "VAT code" Internazionale.

I pagamenti avverranno entro sessanta giorni dal ricevimento delle singole fatture.

L'Ente effettuerà i pagamenti tramite Banca Generale conto 210 - 0248865-15.

ART. 17 - L'Ente "Poste Italiane" rimane estraneo

ai rapporti costituiti, costituendi e comunque intercorrenti tra IPC Unipost e Price Waterhouse, essendo IPC Unipost unico contraente e solo responsabile della corretta esecuzione del progetto.

ART. 18 - Eventuali richieste di maggiori prestazioni e/o ampliamento del progetto saranno trattate esclusivamente e direttamente tra Ente "Poste Italiane" e IPC Unipost, così come tra le parti potranno essere concordati nuovi compensi per maggiori prestazioni.

ART. 19 - IPC Unipost istituità in Italia, a Milano, un Centro operativo per la gestione del progetto. Ogni eventuale problema tra il Centro operativo che dovesse sorgere nel rapporto tra IPC Unipost e Ente "Poste Italiane", non disciplinato dal presente contratto, sarà comunicato a IPC Unipost per la definizione di intesa con Ente "Poste Italiane".

ART. 20 - L'allegato "A" riporta l'analisi dettagliata, per singole componenti di costo dell'importo contrattuale relativo alla misurazione e certificazione del servizio di cui all'art. 14, concordato in L. 3.142.755.462 pari a Franchi Belgi 59.263.860 e a Dollari USA 1.975.462 in base ai tassi di cambio di 53 lire per 1 BEF ed a 30 BEF per 1 US\$ per il primo anno, ai fini delle possibi-

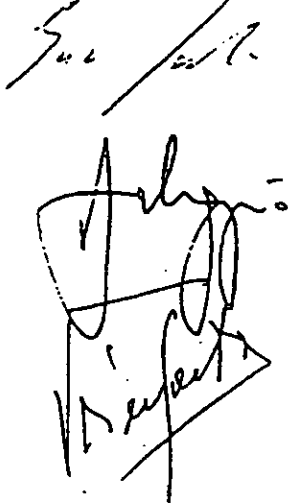
li revisioni derivanti da eventuali maggiori prestazioni richieste da Ente Poste Italiane.

ART. 21 - In caso di controversia per quanto si riferisce al presente contratto si farà ricorso ad un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dall'Ente "Poste Italiane" e da IPC Unipost. Il terzo membro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato in accordo tra le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

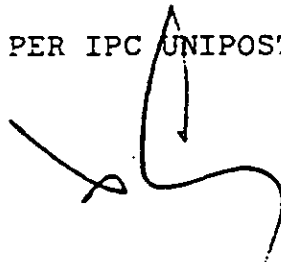
Letto, confermato e sottoscritto

Venezia
Roma, li 16.5.1996

PER L'ENTE POSTE ITALIANE



PER IPC UNIPOST



COSTI DI AVVIAMENTO

Costi di avviamento	BEF	ITL	USD	%
Approccio statistico	2.466.975	130.823.354	82.233	6,7
Produzione	2.514.257	138.633.703	87.142	7,1
Rete	9.369.231	497.909.780	312.975	25,5
Tecnologia di informazione	2.724.718	144.491.466	90.324	7,4
Garanzia di qualità	2.514.257	138.633.703	87.142	7,1
Project Management	11.468.001	609.207.250	382.934	31,2
Spese	5.523.077	292.888.106	184.103	15
Totale	36.820.615	1.952.567.373	1.227.351	100

COSTI DI GESTIONE PER ANNO

Costi di gestione per anno	BEF	ITL	USD	%
Operazioni	6.815.344	361.416.840	227.173	11,5
Inserimento dati	3.615.095	191.708.063	120.503	5,1
Rate	9.245.162	490.259.801	308.172	15,6
Tecnologia di informazione	2.252.027	119.424.595	75.068	3,8
Garanzia di qualità	9.008.107	477.699.730	300.270	15,2
Project Management	11.615.717	615.980.006	387.191	19,6
Spese	15.712.409	886.255.948	557.080	28,2
Totale	59.263.850	3.142.755.133	1.975.462	100

ALLEGATO 23.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO

per il Personale Dirigente



SOMMARIO

Contratto Collettivo di Lavoro per il Personale Dirigente dell'Ente

PARTE I - Costituzione del Rapporto

Art.1 - Qualifica e suo riconoscimento

- Applicabilità del contratto - Controversie

Art.2 - Istituzione del rapporto

PARTE II - Trattamento Economico

Art.3 - Minimo contrattuale

Art.4 - Aumenti di anzianità

Art.5 - Superminimo individuale

Art.6 - Retribuzione variabile

Art.7 - Tredicesima

PARTE III - Svolgimento del Rapporto

Art.8 - Ferie

Art.9 - Aspettativa

Art.10- Formazione - Aggiornamento culturale - professionale

Art.11- Trasferte e missioni

Art.12- Trattamento di malattia

Art.13- Trattamento di maternità

Art.14- Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - copertura assicurativa

Art.15- Trasferimento del dirigente

Art.16- Responsabilità civile e o penale connessa alla prestazione

Art.17- Mutamento di posizione

PARTE IV - Tutela Previdenziale

Art.18- Trattamento di quiescenza e previdenza

PARTE V - Tutele Sindacali del Rapporto

Art.19- Collegio arbitrale

Art.20- Controversie

PARTE VI - Risoluzione del Rapporto

Art.21 - Modalità di risoluzione del rapporto di lavoro

Art.22 - Risoluzione automatica del rapporto di lavoro

Art.23 - Preavviso

Art.24 - Indennità in caso di morte

Art.25 - Anzianità

PARTE VII - Disposizioni Generali

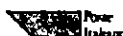
Art.26 - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore

Art.27 - Contributi sindacali

Art.28 - Attività sociali

Art.29 - Decorrenza e durata

Disposizioni Transitorie



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE

fra

l'Ente Poste Italiane, rappresentato dal Presidente,
autorizzato alla sottoscrizione con delibera n. 24
del 18 maggio 1994 del Consiglio di amministrazione

e

le seguenti Organizzazioni sindacali:

SINDIP - CGIL - CISL - UIL - CISNAL - SAILP - FAILP - USPPI

Roma, addì 1° Agosto 1995

PARTE I

Costituzione del rapporto

Art. 1

Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie

Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'Ente un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

Rientrano ad esempio sotto tale definizione coloro ai quali siano stati conferiti in modo continuativo poteri di rappresentanza e di direzione per tutta o per una notevole parte dell'Ente.

Rientrano altresì nella definizione di cui al 1° comma coloro che siano assunti o promossi nella qualifica di dirigente successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica del dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al successivo articolo 19 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.

L'Ente si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge n. 125/91.

Art. 2

Istituzione del rapporto

L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.

L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.

PARTE II

Trattamento economico

Art. 3

Minimo contrattuale

Il minimo contrattuale mensile è fissato in lire 4.850.000.
Tale misura è comprensiva dell'indennità integrativa speciale.

Art. 4

Aumenti di anzianità

Gli aumenti retributivi in funzione dell'anzianità di servizio del dirigente sono autonomamente ed integralmente regolati come appresso:

- a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a L. 250.000;
- b) l'anzianità maturata dai dirigenti fino al 31 luglio 1994 viene valutata in lire 155.000 mensili per ogni anno di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali che risultino formalmente attribuite e comunque espletate nella Pubblica Amministrazione;
- c) gli aumenti di anzianità complessivamente riconoscibili al dirigente non possono essere superiori ai dieci bienni.

I termini di cui al punto a) decorreranno dal 1° agosto 1994.

Art. 5

Superminimo individuale

Al dirigente potrà essere corrisposto un superminimo individuale, il cui importo sarà determinato in funzione dell'autonoma valutazione dell'Ente circa il peso della responsabilità organizzativa assegnata, confrontata anche con il mercato del lavoro esterno, il livello di prestazione raggiunto, ed il livello di competenza ed esperienza professionale posseduto dal dirigente.

In relazione alla nuova struttura dell'Ente l'entità di tale valutazione dovrà essere contenuta, per ciascun livello di funzione, nei seguenti limiti:

- a) Funzione di staff, nelle strutture centrali territoriali da 5 a 30 milioni;
- b) Direzione di Filiale da 25 a 40 milioni;
- c) Direzione di Sede da 45 a 70 milioni;
- d) Direzione di Area Centrale da 55 a 80 milioni.

I limiti della retribuzione complessiva, risultante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5, non potranno prescindere dagli elementi parametrici desumibili dai compensi corrisposti ai componenti degli Organi di amministrazione, massimi responsabili della gestione dell'Ente.

Art. 6

Retribuzione variabile

In relazione ai risultati economico-finanziari conseguiti nell'anno dall'Ente, al dirigente che ha raggiunto gli obiettivi assegnatigli potrà essere attribuito un premio nella misura massima del 25% della retribuzione annua percepita, relativamente agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 7

Tredicesima

Entro il 20 dicembre di ciascun anno viene corrisposta al dirigente una tredicesima mensilità pari ai valori di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la tredicesima mensilità verrà corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero la eventuale frazione superiore ai 15 giorni.

PARTE III

Svolgimento del rapporto

Art. 8

Ferie

Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione di 35 giorni lavorativi.

In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.

Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente quest'ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1° semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto una indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.

In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'Ente.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.

Art. 9

Aspettativa

Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa.

Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.

I dirigenti che siano eletti membri del parlamento nazionale o di Assemblea regionale ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali, nonché quelle di amministratori dell'Ente o di Società controllate dall'Ente.